



NOTA SINTETICA

decreto-legge 9 agosto 2024 n. 113 recante “Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico” (A.S.1222)

PREMESSA

Il decreto-legge 9 agosto 2024 n. 113 recante “Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico”, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto ed è entrato in vigore il 10 agosto 2024. **Il provvedimento è stato approvato dalle commissioni riunite Bilancio e Finanze del Senato il 29 settembre e ora passa all’esame dell’Aula per l’approvazione in prima lettura.**

Si richiama l’attenzione dei Piccoli Comuni sull’approvazione della norma sui segretari comunali che risponde alle richieste formulate da ANCI nazionale con lettera del 23 agosto u.s.

Si segnala altresì **l’approvazione dell’emendamento ANCI in materia di proroga del termine per inserimento dei CUP in REGIS.**

Le norme relative alla **proroga di termini riguardanti le piccole e medie opere risultano invece depotenziate**, per effetto di riformulazioni che ne hanno sostanzialmente ridotto la portata. **Non risulta inoltre approvato l’emendamento di proroga dei termini in materia di rigenerazione urbana.**

Infine, si sottolinea **l’approvazione della norma che consente l’erogazione del 90% del contributo per investimenti PNRR**, sulla base degli stati di avanzamento, che è il frutto della proficua interlocuzione di ANCI con il MEF.

Si riporta di seguito una nota sintetica di quanto approvato.

✓ Disposizioni in materia di opere medie e piccole opere

Diverse norme, anche su impulso dell’ANCI, intervengono a modifica delle leggi 145/2018 e 160/2019 in materia di contributi per cd piccole e medie opere, nonché sulle proroghe di termini previsti per i citati contributi.

1. Medie Opere (co.139 e ss., legge 145/2018)

La prima modifica impatta sulla tipologia degli investimenti per ottenere tali contributi, con effetti sulle prossime assegnazioni annuali. In particolare, la disposizione prevede che gli stessi non siano più individuati con decreto del Ministero dell’Interno che stabilisce le priorità ma, genericamente, possono essere

finanziati tutti gli investimenti destinati a **opere pubbliche in materia di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti nonché di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici.**

L'ammontare del contributo a ciascun ente è determinato, entro il 15 novembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Per quanto riguarda i termini di assegnazioni già effettuate, la norma si limita a stabilire che **non sono soggetti a revoca i contributi, riferiti all'anno 2022, assegnati con Decreto interdipartimentale del 18 luglio 2022, relativi ad opere per le quali alla data del 15 settembre 2024 risulti stipulato il contratto di affidamento lavori.** La proposta Anci puntava invece ad una proroga generalizzata (e senza il restrittivo riferimento alla "stipula del contratto") al fine di mettere definitivamente al riparo dai rischi di revoca tutte le opere affidate con ritardi brevi rispetto ai termini via via stabiliti dai decreti di assegnazione e variabili in ragione del valore dell'intervento.

2. PICCOLE OPERE (co. 29 e ss., legge 160/2019)

In materia di termini delle cd "piccole opere" viene anzitutto prorogato dal 30 aprile 2024 al 30 novembre 2024 il termine per l'inserimento in REGIS dei CUP relativi a tutti i contributi assegnati dal 2020 al 2024, come richiesto dall'ANCI. Si segnala che il mancato rispetto del termine così prorogato comporta la revoca del contributo.

È inoltre fissato al 31 dicembre 2024 (anziché al 15 settembre) il termine entro il quale i comuni beneficiari del contributo 2024 sono tenuti ad aggiudicare i lavori.

Il termine per l'emanazione del decreto di revoca in caso di inadempienze relative ai termini di inserimento dei CUP e di aggiudicazione lavori **viene infine uniformato al 28 febbraio 2025, per tutte le annualità (2020-2024).**

Anche in questo caso non è stata accolta la richiesta dell'ANCI di una proroga generalizzata, così da evitare i rischi di definanziamento di interventi già conclusi o in corso per ritardi di piccola entità.

✓ Recupero minor gettito IPT Rc auto Province e Città Metropolitane

La norma **richiesta dall'ANCI e approvata dalle commissioni riunite bilancio e finanze del Senato**, è finalizzata a ripartire, nell'anno 2024 risorse per 20 milioni di euro a favore di Province e Città Metropolitane (con esclusione di Roma Capitale, che beneficia di un finanziamento specifico), assegnate a compensazione delle perdite di gettito da IPT ed RCauto. La modifica consente per l'anno 2024 di considerare le differenze di gettito tra il 2023 e il 2019 (anno antecedente la crisi pandemica e l'insorgenza delle note difficoltà di approvvigionamento di parti elettroniche e materiali diversi), anziché confrontare il 2023 con il 2022. Il nuovo riferimento appare più congruo rispetto all'andamento dei mercati automobilistici e permette di ampliare il perimetro degli enti beneficiari.

✓ **Disposizioni finanziarie in materia di PNRR**

La norma **presentata dal Governo e concordata con ANCI** prevede, al fine di assicurare la liquidità di cassa necessaria per i pagamenti di competenza dei soggetti attuatori degli interventi del PNRR, che le Amministrazioni centrali titolari delle misure **“provvedano al trasferimento delle occorrenti risorse finanziarie, fino al limite cumulativo del 90 per cento del costo dell'intervento a carico del PNRR, entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle richieste di trasferimento”**. È fatta salva la disciplina delle anticipazioni già prevista ai sensi della normativa vigente.

L'ente attuatore dovrà attestare l'ammontare delle spese risultanti dagli stati di avanzamento e l'avvenuto espletamento dei controlli di propria competenza, nonché le verifiche sul rispetto dei requisiti specifici del PNRR, con obbligo di conservazione della documentazione giustificativa che potrà essere richiesta in sede di *audit* e controlli da parte delle autorità nazionali ed europee. A fronte delle richieste, le amministrazioni centrali titolari delle misure effettuano le erogazioni, riservandosi i controlli ad una fase successiva e comunque entro il termine di erogazione del saldo finale dell'intervento.

L'attuazione di questo diverso approccio alle erogazioni PNRR è condizionata all'emanazione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del d.l. in commento, di un decreto MEF che stabilirà **“i criteri e le modalità”** di comportamento delle Amministrazioni titolari e dei soggetti attuatori.

✓ **Rispetto tempi di pagamento e recupero forzoso entrate proprie Città Metropolitane e Province**

La norma, **richiesta da ANCI ed UPI** e approvata con riformulazione, stabilisce che, **per le Città metropolitane in dissesto o in piano di riequilibrio, ovvero che abbiano registrato un disavanzo** nell'ultimo rendiconto definitivamente approvato disponibile in Bdap, **il recupero delle somme versate nelle casse dello Stato per il contenimento della spesa pubblica debba avvenire esclusivamente a valere sul versamento dell'imposta sulle assicurazioni**.

La norma consente di attenuare le tensioni di cassa per le Città metropolitane e le Province in condizioni di criticità finanziaria, con effetti positivi anche ai fini dell'attuazione della riforma PNRR riguardante la normalizzazione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni.

✓ **Deroga ai vincoli di utilizzo della cassa di cui all'articolo 187 TUEL, comma 3-bis**

La norma, **richiesta da ANCI**, dispone che, per facilitare l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla realizzazione degli interventi di investimento, nel rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali da parte degli enti locali, **per gli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026 non si applichino i limiti all'utilizzo degli avanzi liberi previsti per gli enti che utilizzano entrate vincolate o ricorrano ad anticipazioni di tesoreria** (art. 187 TUEL, co. 3-*bis*). Contrariamente alla originaria proposta ANCI, tale facoltà è limitata ai casi in cui il ricorso all'anticipazione di tesoreria o all'utilizzo della cassa vincolata per il finanziamento delle spese correnti, sia determinato dalla necessità di pagare spese in attuazione del PNRR.

✓ **Rinegoiazione restituzioni anticipazioni di liquidità enti locali**

La norma, **richiesta da ANCI**, estende alle anticipazioni di liquidità ex dl 35/2013 e successivi rifinanziamenti concesse agli enti locali, la facoltà di libero utilizzo delle economie da rinegoiazione che l'art. 18 del dl 113 attribuiva alle sole Regioni. Rispetto alla formulazione proposta da ANCI, non è stata inserita la seconda parte che prevedeva esplicitamente una tornata di rinegoiazioni degli strumenti finanziari in questione, gestiti dalla Cassa depositi e prestiti.

✓ **Proroga utilizzo economie da rinegoiazione mutui enti locali**

La norma, **richiesta da ANCI**, estende **al 2027 la disposizione secondo cui le risorse derivanti da operazioni di rinegoiazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi possano essere utilizzate dagli enti territoriali senza vincoli di destinazione**, così da coprire l'intero triennio di riferimento del bilancio di previsione, anche in considerazione delle persistenti tensioni finanziarie cui sono sottoposti gli enti locali in ragione della dinamica dei prezzi e degli obblighi di contribuzioni al consolidamento della finanza pubblica, nonché dell'esigenza di favorire il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali da parte degli enti locali.

✓ **Proroga per assunzioni di personale negli enti in riequilibrio finanziario pluriennale e in dissesto, anche in esercizio provvisorio**

La norma proroga **al 31 dicembre dell'anno successivo a quello dell'autorizzazione della COSFEL** il termine entro il quale possono essere fatte le assunzioni di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato, programmate dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari. Viene così evitato il frequente ricorso a ripetute pronunce COSFEL per procedure assentite dalla Commissione ma non immediatamente attuate dall'ente destinatario della decisione.

✓ **Disposizioni in materia di segretari comunali**

Come anticipato in premessa, la norma in commento risponde ad una richiesta di ANCI. Il comma 1 codifica quanto già previsto dall'art. 12-bis del d.l. 4/2022, al fine di rendere "ordinario" e non più oggetto di proroga il **termine massimo di 24 mesi** che i segretari, iscritti nella fascia iniziale di accesso in carriera, **devono rispettare per assumere la titolarità anche in sedi, singole o convenzionate, corrispondenti alla fascia professionale immediatamente superiore aventi fino a un massimo di 5.000 abitanti**, nonché fino ad un massimo di 10.000 abitanti nelle sedi singole situate nelle isole minori, **in caso di vacanza della sede**, su richiesta del Sindaco e previa autorizzazione del Ministero dell'Interno.

Accolta, inoltre, la richiesta volta a poter nominare, a seguito di vacanza della sede, **oltre i 24 mesi e fino a 36 mesi**, i segretari comunali iscritti nella fascia iniziale di accesso in carriera, attraverso la seguente procedura:

1. decorsi i 24 mesi di nomina dei segretari comunali iscritti nella fascia iniziale di accesso in carriera, il Sindaco avvia la procedura di pubblicizzazione della sede per la nomina di un segretario avente gli ordinari requisiti;
2. se la procedura di cui al punto 1) va deserta, il sindaco può procedere ad una nuova pubblicizzazione della sede, aperta anche ai segretari iscritti nella fascia iniziale di accesso in carriera;
3. nel caso in cui, dopo la procedura di cui al punto 2), il Sindaco individui un segretario iscritto nella fascia iniziale di accesso alla carriera che abbia già espletato le funzioni per il periodo massimo di ventiquattro mesi, ivi incluso il segretario già titolare della medesima sede, il sindaco può richiedere al Ministero dell'Interno l'autorizzazione a conferirgli un nuovo incarico di durata non superiore a dodici mesi.

Le autorizzazioni **inoltre** possono essere richieste anche per i segretari, autorizzati già dal sindaco per i quali il periodo massimo di incarico di 24 mesi **sia scaduto nei 120 giorni precedenti all'entrata in vigore della presente disposizione, purché la richiesta del sindaco pervenga non oltre il trentesimo giorno successivo alla predetta entrata in vigore.**

Si stabilisce, poi, che **il segretario che, durante i periodi di incarico conferiti ai sensi della presente disposizione, consegua l'iscrizione nella fascia professionale B** (di cui all'articolo 31, comma 1, lett. b), del CCNL del 16.05.2001), è collocato, dalla data di iscrizione, in posizione di disponibilità con attribuzione del trattamento economico previsto per gli enti aventi una popolazione fino a 3.000 abitanti (*si ricorda che nella fascia professionale B, sono inseriti i segretari, idonei, a seguito del superamento del corso di specializzazione della Scuola Superiore di cui all'art.14, comma 1, del DPR n.465/1997, alla titolarità di sedi di comuni fino a 65.000 abitanti, non capoluogo di provincia; al corso di specializzazione sono ammessi i segretari con almeno due anni di servizio nella fascia C).*

I periodi di incarico svolti ai sensi della presente norma rilevano **esclusivamente ai fini economici ferma restando la sola maturazione dell'anzianità di servizio** prevista dall'articolo 31, comma 1, lett. b), del CCNL del 16.05.2001.

Viene **modificata la durata del corso- concorso di formazione per l'accesso in carriera dei segretari comunali** (art. 13, c. 2 DPR 465/1997) stabilendo che tale corso ha la durata di **un mese**, con svolgimento di almeno 120 ore di formazione, anche con modalità telematiche sempre seguito da un tirocinio pratico di un mese presso uno o più comuni. Inoltre, nei tre anni successivi (e non più un biennio) alla data della prima nomina, il segretario reclutato a seguito del corso-concorso di formazione è tenuto, a pena di cancellazione dall'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, ad assolvere a obblighi formativi suppletivi, in misura pari ad almeno 120 ore annuali, mediante la partecipazione a corsi organizzati, anche con modalità telematiche.

Conseguentemente a seguito delle modifiche sopracitate viene abrogato per un coordinamento formale l'articolo 12-*bis*, comma 2, lett. a), del d.l. 4/2022 convertito in legge 25/2022.

Infine, si stabilisce che le **procedure semplificate per l'accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale** previste dall'art. 25 bis d.l. 104/2020 **possono essere applicate ai bandi di concorso per il reclutamento dei segretari comunali e provinciali fino al 31 dicembre 2026.**

Tali procedure semplificate prevedono:

- la possibilità di presentare la domanda di partecipazione al concorso per via telematica, attraverso apposita piattaforma digitale, utilizzando la PEC e lo SPID.
- lo svolgimento delle prove, sia preselettive che scritte, con modalità telematiche;
- la possibilità di effettuare la prova orale in videoconferenza.